

Tutela dell'ambiente e Costituzione.

Il Magistero di Papa Francesco e l'impegno etico del giurista.

(Parte Seconda – Contrasto al cambiamento climatico, "ecologia integrale" ed impegno etico)

di

Armando Lamberti*

SOMMARIO: 1. Protezione dell'ambiente e contrasto al cambiamento climatico: nuove sfide per il costituzionalismo e per la cooperazione internazionale. Verso una "cittadinanza ecologica". 2. Il Magistero di Papa Francesco per un'ecologia integrale. 3. Conclusioni: prospettive per un impegno etico del giurista.

1. (Continuazione dalla prima parte)

Nella prima parte del saggio è stata analizzata la legge costituzionale n. 1 del 2022, di modifica degli artt. 9 e 41 Cost., evidenziando non soltanto i "vecchi" e i "nuovi" bilanciamenti (anche nel quadro della c.d. costituzione economica), ma prospettando altresì un equilibrio tra gli opposti assolutismi dell'antropocentrismo e dell'ecocentrismo.

Ne è stata così ricostruita la doppia natura di "revisione-bilancio" e di "revisione-programma", sottolineando ora i profili di continuità con la consolidata giurisprudenza costituzionale (ovverosia, se si vuole, con il "diritto costituzionale vivente"), ora le significative novità – in particolare, la costituzionalizzazione dell'interesse delle future generazioni nell'art. 9, terzo comma, e il riferimento ai "fini ambientali" nell'art. 41, terzo comma – suscettibili di determinare un cambio

*Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico – Università di Salerno

di rotta nella legislazione ordinaria e nella giurisprudenza, secondo lo spirito del costituzionalismo “performativo”¹.

È giunta l’ora, a questo punto, di prospettare alcune questioni di carattere generale, che attengono alla saldatura dei profili etici e dei profili giuridici di fronte alla questione ecologica, con particolare riguardo alle sfide poste dal cambiamento climatico. La sensibilità propria dell’“ecologia integrale”, secondo lo spirito dell’Enciclica “*Laudato Si*” di Papa Francesco – entro una prospettiva di rigenerazione complessiva (sociale e ambientale) della comunità umana, lontana dagli opposti estremismi dell’antropocentrismo del passato e dell’ecocentrismo ideologico – consentirà di stimolare la riflessione in ordine ad un necessario cambio di paradigma etico-politico, al quale l’impegno del giurista non può rimanere estraneo.

2. Protezione dell’ambiente e lotta al cambiamento climatico: nuove sfide per il costituzionalismo e per la cooperazione internazionale. Verso una “cittadinanza ecologica”.

Come si è visto nella parte prima del saggio, quindi, una delle maggiori sfide odierne per il costituzionalismo (e non solo) è rappresentata dalla questione ambientale, con particolare riguardo al contrasto ai cambiamenti climatici.

Questione che, per sua natura, assume una connotazione globale: “la Terra è in pericolo”... ci viene spesso raccontato. L’innalzamento della temperatura mondiale, l’effetto serra, l’aumento del livello dei mari sono problemi *globali* che necessitano, inevitabilmente, di risposte *globali*, che sappiano trovare un freno alle più forti dinamiche estrattive del capitalismo globalizzato in una sana cooperazione internazionale. Sappiamo bene che il diritto internazionale pattizio (che pure è stato molto “generoso” sul tema, sol se si consideri quanti accordi,

¹ Cfr. A. MORRONE, *L’“ambiente” nella Costituzione. Premesse di un nuovo “contratto sociale”*, in AA.VV., *La riforma costituzionale in materia di tutela dell’ambiente*, in AA.VV., *La riforma costituzionale in materia di tutela dell’ambiente*, Atti del convegno AIDAMBIENTE, 28 gennaio 2022, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023, pp. 91-121.

ormai, siano stati sottoscritti e ratificati in materia ambientale) sconta enormi problemi di effettività.

Basti considerare, per esempio, le difficoltà incontrate dagli accordi internazionali sul contrasto ai cambiamenti climatici, al punto che è emerso – nel dibattito politico internazionale, prima ancora che nella dottrina giuridica – l’interrogativo sull’alternativa “rigidità/flessibilità” dei modelli regolatori: l’accordo di Parigi del 2015, in effetti, è il frutto di questo dilemma di “politica del diritto”, accogliendo un modello più flessibile rispetto al Protocollo di Kyoto del 1997, giacché, sebbene le Parti non siano giuridicamente vincolate a livello internazionale al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, nondimeno ciascuno Stato Parte è legalmente vincolato dal punto di vista procedurale (vale a dire è obbligato ad adottare misure di contenimento e mitigazione a livello domestico, così da pervenire agli obiettivi finali), così delineandosi “un percorso di accompagnamento e monitoraggio verso il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra e di mitigazione degli effetti negativi del cambiamento climatico, stimolato dalle Nazioni Unite”².

Questa forma di responsabilizzazione “flessibile” si era resa necessaria, infatti, di fronte alle “difficoltà evidenziate dal Protocollo di Kyoto nell’incidere concretamente nelle *policy* nazionali in tema di cambiamento climatico, nonostante la definita impalcatura rigida (o più rigida rispetto a quella dell’Accordo di Parigi)”: “se, pertanto, il Protocollo di Kyoto dava origine a obbligazioni giuridicamente vincolanti sugli obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti nell’atmosfera, accompagnate da un complesso e approfondito sistema di verifica, l’Accordo di Parigi manteneva un sistema rigido di verifica degli obiettivi, ma favoriva l’autonomia degli Stati ‘responsabili dei loro contributi determinati a

² A. PISANÒ, *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, ESI, Napoli, 2022, p. 141. Dello stesso A., v. anche *La responsabilità degli Stati nel contrasto al cambiamento climatico tra obbligazione climatica e diritto al clima*, in *Etica & Politica*, 3/2022, pp. 349 ss. e *Il diritto al clima. Una prima concettualizzazione*, in *L'Ircocervo*, 2/2021, pp. 261 ss.; in tema, cfr. anche R. LOUVIN, *Spazi e opportunità per la giustizia climatica in Italia*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 4/2021, pp. 935 ss. Per le prospettive di diritto euro-unitario, nel quadro pre-Parigi, cfr. L. SCHIANO DI PEPE, *Cambiamenti climatici e diritto dell’Unione europea. Obblighi internazionali, politiche ambientali e prassi applicative*, Giappichelli, Torino, 2012, *passim*.

livello nazionale', combinando 'gli impegni assunti dai Paesi firmatari nell'ambito di contributi alla riduzione delle emissioni stabiliti a livello nazionale (...) alle regole procedurali internazionali volte ad assicurare la trasparenza e la promuovere l'innalzamento progressivo degli obiettivi di riduzione' ".³

Ma, come si è sovente constatato, le dinamiche di crescente tensione geopolitica tra Stati Uniti e Cina, unitamente alle difficoltà, ai ripiegamenti e ai ripensamenti interni allo stesso campo occidentale (si considerino, per esempio, i passi indietro del governo statunitense sotto la presidenza Trump), hanno finito col mostrare i limiti di effettività *anche* del modello più flessibile accolto dagli accordi di Parigi.

Allora, di fronte a questo quadro così denso di problematicità, la provocazione intellettuale – teorica e politica – da lanciare si muove su *due terreni*. Da una parte, sotto il profilo squisitamente teorico-giuridico, c'è da chiedersi se sia configurabile (e, ancor più, praticabile), un "costituzionalismo globale" (*global constitutionalism*), che abbia al centro una "Costituzione della Terra", come per esempio ha proposto di recente Luigi Ferrajoli (il quale ne rivendica il carattere non utopico⁴), che istituisca un demanio mondiale a tutela dei beni vitali della natura, metta al bando le armi – specie quelle nucleari – e introduca istituzioni di garanzia in difesa delle libertà fondamentali e in attuazione dei diritti sociali. Si tratterebbe, com'è evidente, di un radicale mutamento di paradigma, ovvero sia – è stato scritto – di una "metamorfosi" dell'attuale diritto ambientale internazionale⁵.

Per Ferrajoli, infatti, a fronte del fatto che, nell'ultimo mezzo secolo, mentre si è assistito ad una triplicazione della popolazione mondiale, si è sviluppato un processo di distruzione della natura in maniera esponenziale, "è necessario e urgente porre termine a questa deriva dando vita a una fase nuova del costituzionalismo che garantisca, accanto ai *diritti fondamentali*, la cui logica

³ A. PISANÒ, *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, cit., pp. 142-143. L'autore riprende, sul punto specifico, G. D'ANDREA, *La lotta ai cambiamenti climatici*, in R. GIUFRIDA – F. AMABILI (a cura di), *La tutela dell'ambiente nel diritto internazionale ed europeo*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 241.

⁴ L. FERRAJOLI, *Per una Costituzione della Terra. L'umanità al bivio*, Feltrinelli, Milano, 2022.

⁵ S. MESSINA, *Il costituzionalismo "globale" alla prova del cambiamento climatico e della crisi ecologica planetaria. Per una possibile metamorfosi del diritto ambientale internazionale*, in *Teoria e critica della regolazione sociale*, 2/2020, pp. 151 ss.

individualistica e le cui garanzie soggettive li rendono inadeguati alla tutela di interessi collettivi, anche quelli che ben possiamo chiamare *beni fondamentali* perché vitali – come l'acqua potabile, l'aria, il clima, i ghiacciai e il patrimonio forestale – , sottraendoli al mercato e alla politica mediante l'introduzione di garanzie oggettive, come per esempio l'istituzione di un demanio planetario, in grado di assicurarne l'intangibilità"⁶.

In buona sostanza, allora, contro le devastazioni dei beni vitali naturali (e contro la stessa denunciata mercificazione dei beni vitali artificiali) “da parte dell'odierno anarco-capitalismo”, si imporrebbe una nuova espansione del paradigma costituzionale, vale a dire lo “sviluppo di un *costituzionalismo dei beni fondamentali* consistente nella loro sottrazione al mercato e nella garanzia della loro universale accessibilità”⁷, che passi attraverso un demanio planetario il quale rappresenti, sul piano globale, la proiezione del modello di tutela dei “beni comuni”⁸ su cui tanto ha ragionato Stefano Rodotà invocando una nuova stagione di “*costituzionalismo dei bisogni*”⁹.

⁶ Ivi, p. 30.

⁷ Ivi, p. 116.

⁸ Ricordano B. CARAVITA – A. MORRONE, *Ambiente e Costituzione*, in B. CARAVITA – L. CASSETTI – A. MORRONE (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, Il Mulino, Bologna, 2016, pp. 26-27, che “I fautori di questa lettura evocano beni non apprensibili secondo la logica del diritto soggettivo di proprietà, ma utilizzano il concetto di ‘bene comune’ per indicare ‘beni adespoti’ perché di tutti i cittadini, beni, a partire dai quali è possibile immaginare un altro modo di organizzare il rapporto politico sotteso alla dialettica autorità-libertà. Parlare di *commons* equivale a ipotizzare una società nella quale le forme di potere non dispongono in termini proprietari di *res* (pubbliche o private), ma sono al servizio esclusivo di ‘beni comuni’, posti al vertice di una scala gerarchica di valori quali precondizioni della democrazia. Nella giurisprudenza costituzionale questa prospettiva teorica trova solo alcuni appigli: quando si considera ‘la tutela dell'ambiente come bene comune’, infatti, il giudice delle leggi intende dire che la ‘conservazione di determinate specie vegetali, su cui si basa l'equilibrio dell'ecosistema, non può essere subordinata alla soddisfazione di interessi particolari’; richiamare ‘le risorse geotermiche’ come ‘bene comune’ serve per giustificarne l'appartenenza ‘al patrimonio statale o regionale’; allo stesso modo, ricondurre le acque pubbliche nell'ambito di quella categoria è utile per giustificare il carattere oneroso delle concessioni per le grandi derivazioni di acque, allo ‘scopo di ripagare la collettività per la devoluzione utilitaristica di un bene comune’. Al di là della giurisprudenza, la prospettiva dell'ambiente come bene comune, nel segnare un ulteriore tassello nella storia contemporanea caratterizzata dalla crisi del diritto nazionale e dalla post-sovranoità, accentua il valore del principio di responsabilità, diffusa e globale, di tutti i soggetti della comunità internazionale nei confronti dell'ambiente.

⁹ Su cui, cfr. S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Roma-Bari, 2012, *passim*.

Dall'altra parte, ci chiediamo se, pur avendo come bussola o come obiettivo ultimo una Costituzione della Terra (perché, d'altronde, di "utopie" tutti avvertiamo il bisogno!), non si debba cominciare, però, da un più concreto rafforzamento della *cooperazione internazionale*, il che, inevitabilmente, richiede una "politica nuova" e opinioni pubbliche consapevoli anzitutto all'interno dei singoli Stati.

Occorre, pertanto, una collaborazione globale, che richiede tanto un rafforzamento degli strumenti del diritto internazionale pattizio quanto un potenziamento delle organizzazioni internazionali a carattere universale: ma ciò, evidentemente, presuppone a monte una rinnovata coscienza politica nelle classi dirigenti dei singoli Stati (chiamate – si badi – non solo a tematizzare il problema ma soprattutto, allontanandosi da facili tentazioni retoriche, a formulare proposte concrete e soluzioni pragmatiche¹⁰) e, nei contesti democratici, un'opinione pubblica forte e matura, in grado di far valere la propria voce. Certo, non pochi potrebbero obiettare che, in fondo, anche questa seconda strada costituisce un'utopia. Ma, se non altro, si tratta di un'*utopia concreta*, volendo riecheggiare Ernst Bloch¹¹.

La stessa revisione degli artt. 9 e 41 della Costituzione non potrà che camminare, anzitutto, sulle "gambe" della politica (e, conseguentemente, del legislatore). Non ci si può illudere che le Corti (nazionali ed internazionali) possano sostituirsi alla legislazione: in altre parole, la strada della "giustizia climatica" – che pure molte Corti hanno seguito, come emerge dalle analisi comparatistiche sul c.d. contenzioso climatico¹² – incontra degli inevitabili limiti, in considerazione della mancanza di strumenti giuridici realmente idonei a far fronte alle omissioni delle autorità pubbliche. È in primo luogo la politica, dunque, ad essere chiamata ad un'assunzione di responsabilità, il che richiede – come inevitabile preconditione – una spinta consapevole e matura delle opinioni pubbliche. Detto altrimenti, la nuova stagione del costituzionalismo ambientale e climatico, se non potrà

¹⁰ Su cui, v., ad esempio, D. MORETTI (a cura di), *Il capitale naturale. Idee e soluzioni per fare pace con il Pianeta*, Paes edizioni, Roma, *passim*. Da ultimo, v. anche F. RUTELLI, *Il secolo verde. Per salvare il clima. Storia, propaganda e realtà*, Solferino, Milano, 2023, *passim*.

¹¹ Cfr. E. BLOCH, *Il principio speranza*, nuova ed. it. in 3 voll., Mimesis, Milano, 2019.

¹² A. PISANÒ, *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, cit., *passim*.

prescindere dall'apporto della giurisprudenza delle Alte Corti, nondimeno giammai potrà esaurirsi in esso, a meno di non voler accentuare quella tendenza alla *juristocracy* tipica dei tempi contemporanei: *l'environmental constitutionalism*, cioè, sarebbe del tutto monco senza la necessaria "gamba politica", vale a dire senza un impegno politico nell'attuazione dei (nuovi) principi costituzionali in via legislativa, ovverosia – se si vuole – senza una nuova "costituzione materiale ambientale" adeguatamente sorretta da "forze politiche dominanti" autenticamente portatrici dei (nuovi) principi.

Anche la riforma costituzionale italiana, quindi, è chiamata ad inserirsi in un contesto (politico-economico) sempre più favorevole ad operare interventi incisivi per assicurare un contrasto efficace (e non solo puramente retorico) ai cambiamenti climatici da tempo in atto.

Sotto certi aspetti, non mancano segnali incoraggianti: non si dimentichi, per esempio, la coincidenza temporale con la nuova c.d. legge europea sul clima del giugno 2021 (*recte*, Regolamento Ue 2021/1119 del Parlamento e del Consiglio del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento CE n. 401/2009 e il regolamento UE 2018/1999), che, nel definire nei *Considerando* i cambiamenti climatici come una "minaccia esistenziale", individua una serie di obiettivi vincolanti: il raggiungimento della neutralità climatica al 2050 e la riduzione delle emissioni per il 2030 al 55% rispetto ai livelli del 1990.

A questi, poi, si accompagnano degli obiettivi intermedi ulteriori, in particolare per il 2040 – che possono essere introdotti, con una valutazione *ad hoc* da effettuarsi nei sei mesi successivi al primo bilancio globale eseguito sulla base degli Accordi di Parigi del 2015 –, e degli obiettivi specifici per determinati settori, come, ad esempio, per i trasporti. In questo quadro articolato, allora, "le finalità esplicitate a livello politico nel *Green Deal europeo* hanno una chiara base legale nel diritto europeo"¹³.

¹³ Così L. BUTTI – S. NESPOR, *Il diritto del clima*, Mimesis, Milano, 2022, p. 211.

Non si tratta, peraltro, di una scelta normativa isolata, ma, piuttosto, di un piano articolato e complesso, anticipato da numerosi atti di *soft law*, prodromici al *Green Deal europeo*: già nel dicembre 2019, la Commissione, invero, aveva emesso una comunicazione con cui illustrava una nuova strategia di crescita mirata a trasformare la società europea in un una “società giusta e prospera”, rispettosa dell’ambiente e caratterizzata da un uso sostenibile delle risorse; nel 2021, poi, era stata diffusa una nuova comunicazione dal titolo “Plasmare un’Europa resiliente ai cambiamenti climatici”, con l’elaborazione di una strategia europea di adattamento ai cambiamenti climatici (e con la correlata istituzione di un osservatorio europeo per il clima e la salute nel quadro della piattaforma UE sull’adattamento ai cambiamenti climatici).

Né, ancora, si possono obliare i significativi passi in avanti compiuti dalla legislazione ordinaria italiana in materia, anche sul fronte specifico del contrasto ai cambiamenti climatici: a titolo puramente esemplificativo, il Decreto Clima (d.l. 111/2019, convertito con modificazioni nella legge 141/2019), ha individuato – di fronte alla “straordinaria necessità ed urgenza di adottare una politica strategica nazionale che permetta di fronteggiare l’emergenza climatica”, tenuto conto dei lavori internazionali e dei vincoli europei – uno strumento di programmazione strategica, rappresentato dal Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell’aria, da adottarsi in coordinamento con il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) e con la pianificazione di bacino per il dissesto idrogeologico.

La legge cost. n. 1 del 2022, allora, non solo rappresenta la consacrazione costituzionale di una sensibilità da tempo diffusa, ma consente, soprattutto, di superare l’approccio “emergenziale” ai temi dell’ambiente e del clima (come si è visto anche nel c.d. Decreto Clima), inquadrando la protezione dell’ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità, anche nell’interesse delle future generazioni, tra i principi fondamentali della Costituzione, e così fornendo una più ampia (anzi, la massima possibile) legittimazione a tutta la normazione protesa al perseguimento effettivo di queste finalità.

In quest'ottica, non mancano (ulteriori) iniziative politiche dirette a trasformare l'approccio "emergenziale" ai temi della politica ambientale e climatica in un approccio strutturale e organico. Ne è un esempio la proposta, lanciata dal Comitato "La Scienza al voto" e avallata da un accordo trasversale tra le principali forze politiche – da cui è derivata una bozza di proposta di legge, ad esito dei lavori di un apposito comitato giuridico (al quale ha partecipato anche chi scrive) –, di istituire un Consiglio Scientifico per il Clima e l'Ambiente, quale organo consultivo, formato da esperti di chiara fama (prevalentemente scienziati e tecnici), in grado di sostenere il Governo – grazie al modello di una collaborazione continua e istituzionalizzata – nell'elaborazione degli strumenti di politica climatica¹⁴.

Occorre, pertanto, (ri)cominciare da una consapevolezza nuova, forte, matura. Anche l'impegno dei giuristi, e dei professori universitari in particolare, deve offrire un contributo, dando voce ad una speranza di cambiamento vero: una speranza e una richiesta – queste – che provengono innanzitutto da quelle giovani generazioni nella cui formazione l'Università trova la sua ragion d'essere. Perché, come ha scritto Papa Francesco nella *Laudato si'*, "i giovani esigono da noi un cambiamento: essi si domandano com'è possibile che si pretenda di costruire un futuro migliore senza pensare alla crisi ambientale e alle sofferenze degli esclusi".

Di qui, allora, l'esigenza di una nuova forma di educazione¹⁵, improntata ad una "cittadinanza ecologica" (*Laudato Si'*, 209-215), protesa a prospettare una alleanza tra uomo e ambiente, realizzando una "responsabilità ambientale"¹⁶ dapprima nei comportamenti individuali e, in seguito, come logico corollario e proiezione dell'impegno etico del singolo, nell'azione politica a livello nazionale, sovranazionale e globale, secondo una logica di sussidiarietà responsabile. Un'educazione, quindi, che, "sollecitando alla *conversione ecologica*" faccia

¹⁴ Per ulteriori indicazioni, v. A. PASINI – P. REGGIANI – F. LANCHESTER, *Migliorare la fiducia tra scienza del clima e politica*, in *Nature Italy*, 2 maggio 2023; cfr. anche l'articolo *Più fiducia tra politica e scienza per combattere la crisi*, in *La Repubblica*, 2 maggio 2023.

¹⁵ Per queste suggestioni, cfr. PAPA FRANCESCO, *Nostra Madre Terra. Una lettura cristiana della sfida dell'ambiente*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2019, *passim*.

¹⁶ Su cui, v. anche la prospettiva filosofico-giuridica di A. LO GIUDICE, *Antropocene e giustizia climatica. L'importanza di un'etica della responsabilità*, in *Teoria e critica della regolazione sociale*, 2/2020, pp. 109 ss.

comprendere, al contempo, che “occorre rispondere ai problemi sociali con *reti* comunitarie e con una *conversione altrettanto comunitaria*”, “proponendo un *modello alternativo* di intendere la *qualità della vita*”¹⁷ ispirata alla fraternità universale e al rispetto della dignità della persona umana *nell’ambiente*¹⁸.

3. Il Magistero di Papa Francesco per un’ecologia integrale.

Proprio il Magistero di Papa Francesco può rappresentare un fecondo punto di partenza per affrontare la questione ambientale, anche dal punto di vista dei principi costituzionali.

Innanzitutto, infatti, la *Laudato si’* si rivolge non soltanto ai responsabili di governo delle chiese, ma agli uomini di buona volontà – non diversamente dal precedente della *Pacem in terris* di Papa Giovanni XXIII (così di fatto equiparando implicitamente la minaccia ambientale e climatica alla minaccia atomica degli anni Sessanta) – e a “tutti quelli che convivono nella Madre Terra”, così uscendo dal recinto propriamente religioso, onde gettare un ponte per consentire un dialogo tra cristiani, laici, aderenti ad altre fedi, non religiosi¹⁹.

Peraltro, quasi a segnalare il portato universale (e non solo religioso) dell’enciclica, il titolo scelto non è stato tratto, com’è prassi abituale, dalle parole iniziali dell’originale latino, ma da un testo in volgare (qual è, appunto, il Cantico delle Creature di San Francesco da Assisi), che viene eletto a modello per aver messo in pratica, “vivendola con ‘gioia e autenticità’, una prospettiva di ‘ecologia integrale’”, che connette inseparabilmente la “cura per la salvaguardia della natura” con la “preoccupazione per la ‘giustizia verso i poveri, l’impegno nella società e la pace interiore”²⁰.

Un peculiare merito dell’enciclica che impone una riflessione anche al costituzionalista, poi, è la sua visione di insieme, capace di cogliere sapientemente i

¹⁷ Così M. TOSO, *L’enciclica di Papa Francesco sull’ambiente*, in AA.VV., *Laudato si’. Un aiuto alla lettura*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2016, pp. 63-64.

¹⁸ Per una tale prospettiva, v. anche G. GIRAUD, *La rivoluzione dolce della transizione ecologica. Come costruire un futuro possibile*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2022, *passim*.

¹⁹ Cfr., sul punto, D. MENOZZI, *Il Papato di Francesco in prospettiva storica*, Morcelliana, Brescia, 2023, pp. 101 ss.

²⁰ Ivi, pp. 104-105.

nessi tra le principali questioni globali del nostro tempo: “l’intima relazione tra i poveri e la fragilità del pianeta; la convinzione che tutto il mondo è intimamente connesso; la critica al nuovo paradigma e alle forme di potere che derivano dalla tecnologia; l’invito a cercare altri modi di intendere l’economia e il progresso; il valore proprio di ogni creatura; il senso umano dell’ecologia; la necessità di dibattiti sinceri e onesti; la grave responsabilità della politica internazionale e locale; la cultura dello scarto e la proposta di un nuovo stile di vita” (par. 16).

In tal modo, il Pontefice salda “questione ecologica e questione politico-sociale: un’autentica difesa dell’ambiente” è (anche) una “difesa dei poveri dallo sfruttamento di antichi e nuovi poteri”, sicché “un vero approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale, che deve integrare la giustizia nelle discussioni sull’ambiente, per ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri”: “in tal modo la soluzione del problema non viene collocata solo – e nemmeno prioritariamente – in un impegno dei cattolici per la conformazione della legislazione alla morale cristiana, ma in una battaglia politica cui sono chiamati tutti gli uomini d’oggi per dare un più equo assetto alla vita collettiva”²¹.

Si può, quindi, convenire che, “data l’incontestabile interdipendenza tra ecologia ambientale ed ecologia umana, non si può fare a meno di riconoscere che un approccio ecologico realistico sarà sempre anche un approccio *sociale*, chiamato ad integrare la *giustizia* ad ogni livello”²²: conseguentemente, diviene urgente “creare un *sistema normativo*, che stabilisca limiti inviolabili e assicuri la protezione degli ecosistemi, prima che le nuove forme di potere che scaturiscono dal paradigma tecno-economico, oggi imperante, finiscano per distruggere non solo la politica, ma anche la libertà e la giustizia; unirsi in un’*azione politica internazionale* più decisa, capace di emanciparsi dalla sottomissione alla tecnologia e alla finanza, ai poteri economici infeudati al capitalismo finanziario, per aprire spazi ad un’*economia di mercato* orientata al bene comune; coltivare la speranza di poter migliorare l’ambiente; decidere di lasciarsi illuminare dal vangelo della creazione”²³.

²¹ Ivi, pp. 111-112.

²² Così M. TOSO, *L’enciclica di Papa Francesco sull’ambiente*, cit., p. 17.

²³ Ivi, p. 19.

La conversione ecologica, così, intesa come impegno per la cura della Casa comune, si attua attraverso un cambio radicale di paradigma degli stili di vita, in una prospettiva eticamente orientata²⁴, basata non soltanto sulla crescente sensibilità rispetto all'ambiente e alla tutela dei beni naturali, ma anche su una rinnovata attenzione ai problemi sociali e su un profondo senso di fraternità da vivere nella concretezza di ogni giorno.

“Non tutto è perduto”, ricorda allora Papa Francesco, lontano da ogni alternativa “apocalittici o integrati”: gli esseri umani, “capaci di degradarsi fino all'estremo, possono anche superarsi, ritornare a scegliere il bene e rigenerarsi, al di là di qualsiasi condizionamento psicologico e sociale che venga loro imposto” (par. 205). Sicché tutti sono chiamati all'impegno “di coltivare e mantenere una relazione corretta con il prossimo, verso il quale” chiunque “ha il dovere della cura e della custodia”; per ragioni di giustizia, perché, “quando la giustizia non abita più sulla terra (...) tutta la vita è in pericolo” (par. 70). Ciò implica il superamento del “mito moderno del progresso materiale illimitato. Un mondo fragile, con un essere umano al quale Dio ne affida la cura, interpella la nostra intelligenza per riconoscere come dovremmo orientare, coltivare e limitare il nostro potere” (par. 78). Di qui una grande sfida etica: ribadire la centralità della dimensione comunitaria e della responsabilità condivisa dell'uomo per l'uomo, a partire dal presupposto che “l'essere umano impara a riconoscere sé stesso in relazione alle altre creature”, “attraverso ogni cosa” (par. 85). Nella cultura bantu, vi è un termine particolarmente evocativo, che sembra esprimere, con grande capacità sintetica ed immaginifica, questi concetti: *ubuntu*. Ecco, *ubuntu* indica la benevolenza verso gli altri e verso la cosa (e la Casa) comune, esprime la profonda connessione esistenziale tra le persone, l'armonia comunitaria che si nutre della solidarietà, la dimensione della reciprocità.

²⁴ Su cui, v. M. MASCIA – S. MORANDINI, *Etica del mutamento climatico*, Morcelliana, Brescia, 2015, *passim*.

Partendo, allora, anche dall'idea che la Terra è la grande "Casa comune"²⁵, anzi la "madre comune", deriva il corollario della fratellanza universale, nella migliore tradizione della mistica cosmica di San Francesco d'Assisi, che consente di unire il tema della povertà e della questione sociale a quello della tutela ambientale: "la Casa comune, dunque, come il bene comune per eccellenza, che rimanda alla dimensione comunitaria della vita umana e che pone l'esistenza di ogni singolo all'interno del suo popolo, la funzione di ogni cosa in relazione al pianeta intero, i rapporti tra le persone nel quadro dell'umanità generale. Pertanto, l'ecologia diventa una questione che ne contiene molte altre, diventando *ecologia integrale*, che risulta essere il cuore della proposta contenuta nell'enciclica, il concetto decisivo, ricorrente diverse volte nel documento in cui occupa l'intero quarto capitolo come parte centrale del testo papale. 'Integrale' significa che è in grado di comprendere tutte le componenti della vita umana e di quella del pianeta, che devono essere riscattati dai fattori negativi e perversi, nella dimensione locale come in quella globale, a partire dall'ascolto dei gemiti della Madre Terra come anche da quelli dei fratelli poveri e sofferenti dando vita ad un efficace e radicale rapporto di cura"²⁶.

È necessario, cioè, porre al centro dell'azione pubblica un'"ecologia umana", che costituisca un'alternativa alla "cultura dello scarto" e all'indifferenza verso le persone e verso l'ambiente, come già aveva affermato Giovanni Paolo II in una sua catechesi del 17 gennaio 2001, invitando ad una "conversione ecologica": "occorre, perciò, stimolare e sostenere la 'conversione ecologica', che in questi ultimi decenni ha reso l'umanità più sensibile nei confronti della catastrofe verso la quale si stava incamminando. L'uomo non più 'ministro' del Creatore, ma autonomo despota, sta comprendendo di doversi finalmente arrestare davanti al baratro... Non è in gioco,

²⁵ Sul tema, L. BOFF, *Un'etica della Madre terra. Come prendersi cura della Casa Comune*, Castelvechi, Roma, 2019, pp. 59 ss., individua quattro principi indispensabili per un'"etica della Terra": "la compassione", come forma radicale e orientale della cura; "rispetto profondo e nonviolenza attiva"; "una responsabilità condivisa da tutti"; "solidarietà e cooperazione universale".

²⁶ Così G. DEIANA, *Io sono la terra di tutti. Un modo diverso di governare le emergenze del mondo globalizzato*, Gabrielli editori, Verona, 2022, pp. 86-87. Sul tema dell'ecologia integrale, v. anche J. AZETSOP – P. CONVERSI (eds.), *Foundations of Integral Ecology*, Pontificia Università Gregoriana editrice, Roma, 2022; C. AMATO, *Ecologia integrale. Principi, metodi e questioni rilevanti*, Castelvechi, Roma, 2022.

quindi, solo un'ecologia 'fisica', attenta a tutelare l'habitat dei vari essere viventi, ma anche un'ecologia umana' che renda più dignitosa l'esistenza delle creature, proteggendone il bene radicale della vita in tutte le sue manifestazioni".

Conseguentemente, l'ecologia non può prescindere dalla cura della persona umana²⁷, che anzi raggiunge in essa la sua manifestazione più alta e significativa, testimoniando l'interdipendenza tra uomo e ambiente, di là da ogni "antropocentrismo" o "ecocentrismo" assoluti.

Inizia, così, un filo rosso che giunge sino all'enciclica *Fratelli Tutti*, incentrato, appunto, sul concetto di fraternità²⁸. Altro caposaldo della cultura europea, questo, che non può non interrogare il giurista, e il costituzionalista in modo particolare. La *fraternità*, quella terza parola del motto rivoluzionario francese assai sovente obliata, ha una chiara origine cristiana e diventa patrimonio della modernità in un

²⁷ L. ALICI, *Natura e persona nella crisi planetaria*, Castelveccchi, Roma, 2023, pp. 72-73, connette alla politica della "cura" l'"euristica della fragilità", la quale assegna, appunto, "una priorità alla cura delle ferite, iscrivendola nella regione degli imperativi sociali, che devono direttamente prevenire o sanzionare tutti i comportamenti lesivi della incolumità delle persone, della natura e del pianeta. Tali imperativi debbono conseguentemente incorporare nell'ethos condiviso una 'metrica' dei doveri socialmente inderogabili, con tutte le conseguenze che ne discendono sul piano degli assetti normativi, delle tutele istituzionali e delle risorse pubbliche. Anche la cura della fragilità planetaria in un orizzonte globale diventa il banco di prova per innalzare la qualità di un'etica pubblica, capace di custodire il presente e il futuro della vita sulla terra. Senza dimenticare l'invito di *Laudato Si'* a tenere insieme giustizia ambientale e giustizia sociale, la correlazione del curare e del prendersi cura qui non può accontentarsi di contrastare ogni forma specifica di inquinamento e di minaccia, diretta o indiretta, all'equilibrio della biosfera, ma deve altresì opporsi alle disuguaglianze sociali, favorire interazione e istruzione, e ancor prima promuovere la partecipazione corresponsabile a un orizzonte comune, pur nel dislivello dei ruoli e delle funzioni, interpellando la responsabilità dei cittadini e impegnando di conseguenza le istituzioni".

²⁸ V. ancora, sul punto, L. ALICI, *Natura e persona nella crisi planetaria*, cit., p. 74, che "solo l'appello alla fraternità universale, intesa, anche secondo Morin, come 'comunità di destino di tutti gli esseri umani del pianeta', oltrepassando quindi i vincoli di sangue, etnia, cultura, religione, può rianimare dall'interno quell'orizzonte etico che libera dall'antropocentrismo, favorendo concretamente l'estensione planetaria della cura. È esattamente questa la 'promessa mancata della fraternità' e la radice di quell'umanesimo planetario' che è la risposta migliore alla sfida dell'Antropocene: 'Fraternità rigenerata dall'amore e intelligenza cosciente della complessità possono allora orientare il programma d'azione e di riforme per affrontare quei problemi vettori di una 'policrisi' che minacciano di investire il mondo dell'umanità con una 'policatastrofe' '. Per poter affrontare la complessità della crisi planetaria, l'appello alla fraternità universale forse non è sufficiente, ma è certamente condizione necessaria per camminare insieme verso quell'armonia di natura e persona, che si trasforma in storia e diventa mondo comune". Il richiamo compiuto è a E. Morin, *La fraternità, perché? Resistere alla crudeltà del mondo*, Ave, Roma, 2020, p. 15 e p. 55.

processo dialettico di evoluzione, che ne esalta la dimensione orizzontale (la fraternità come spirito solidale tra soggetti “liberi ed eguali in dignità e diritti”, come enuncia l’articolo 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948). In questo processo di evoluzione storica, la fraternità si fa solidarietà in senso moderno, fondata sul reciproco riconoscimento della dignità umana, come in effetti traspare dalla formulazione dell’articolo 2 della nostra Costituzione, che pone il principio solidarista, accanto al riconoscimento dei diritti inviolabili della persona, alla base dell’ordinamento italiano, quale valore fondamentale che deve informare di sé ogni norma ed ogni angolo dell’ordinamento. Ecco che, allora, l’invulnerabilità dei diritti passa dall’inderogabilità dei doveri: il dovere costituzionale di solidarietà “deve essere funzionale alla miglior tutela dei diritti fondamentali dell’altro”²⁹.

Tornano alla mente, a ben vedere, in un ideale dialogo con la Costituzione repubblicana italiana, gli insegnamenti dell’alto Magistero di Papa Giovanni XXIII: “nella convivenza umana ogni diritto naturale in una persona comporta un rispettivo dovere in tutte le altre persone: il dovere di riconoscere e rispettare quel diritto. Infatti, ogni diritto fondamentale della persona trae la sua forza morale insopprimibile dalla legge naturale che lo conferisce, e impone un rispettivo dovere. Coloro pertanto che, mentre rivendicano i propri diritti, dimenticano o non mettono nel debito rilievo i rispettivi doveri, corrono il pericolo di costruire con una mano e distruggere con l’altra”.

La dimensione dei doveri di solidarietà traduce nella sfera del giuridico la fraternità cristiana e illuministica, calandola nella dimensione concreta dei rapporti sociali: “riconoscere l’altro come essere umano, per un’antropologia personalistica” come quella adottata dalla Costituzione italiana, “significa allora accoglierne e sostenerne la strutturale condizione di fragilità e disporre l’organizzazione dei rapporti sociali alla cura come a un dovere inderogabile”³⁰.

²⁹ Così G. AZZARITI, *Il dovere costituzionale della solidarietà*, in C. SMURAGLIA (a cura di), *La Costituzione 70 anni dopo*, Viella, Roma, 2019, p. 245.

³⁰ Così F. PIZZOLATO, *Il principio costituzionale di fraternità. Itinerario di ricerca a partire dalla Costituzione italiana*, Città Nuova, Roma, 2012, p. 39

Il ruolo che il principio di solidarietà svolge nell'evidenziare la "socialità" intrinseca della persona umana è opportunamente messo in luce, d'altronde, dalla stessa Corte Costituzionale, la quale – nella sentenza 75/1992 – afferma che il principio in questione, "comportando l'originaria connotazione dell'uomo *uti socius*, è posto dalla Costituzione tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico, tanto da essere solennemente riconosciuto e garantito, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, dall'art. 2 della Carta Costituzionale come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente".

E, ancora, la Corte – nel riferirsi al volontariato come espressione per eccellenza della solidarietà (emblema di un dovere che si fa sostanza etica e si trasforma in "spontaneismo") – parla di un' "istanza dialettica volta al superamento del limite atomistico della libertà individuale, nel senso che tale libertà è una manifestazione che conduce il singolo sulla via della costruzione dei rapporti sociali e dei legami tra gli uomini, di là da vincoli derivanti da doveri pubblici o da comandi dell'autorità".

La lezione di Papa Francesco, che ci invita a riscoprire il valore della fraternità, è, dunque, un invito anche a guardare alle precondizioni essenziali per il godimento dei diritti fondamentali, e - in particolare - di quei diritti sociali che consentono alla dignità della persona di farsi realtà concreta.

La pandemia ha messo in luce molte tendenze già in atto da lungo tempo, e che il Pontefice ha magistralmente colto sia nella *Laudato si'* sia nella *Fratelli tutti*: una visione distorta dell'economia, ancorata ai "dogmi" neoliberali e a "certe visioni economicistiche chiuse e monocromatiche", che produce esclusione sociale, miseria, disuguaglianze insostenibili, migrazioni massicce di disperati, "condizioni assimilabili a quelle della schiavitù", la mercificazione dell'umano e la distruzione dell'ambiente.

Il Papa denuncia con grande lucidità quella che definisce una insostenibile "cultura dello scarto": occorre, quindi, "pensare e agire in termini di comunità, di priorità

della vita di tutti sull'appropriazione dei beni da parte di alcuni (...), lottare contro le cause strutturali della povertà, la disuguaglianza, la mancanza di lavoro, della terra e della casa, la negazione dei diritti sociali e lavorativi (...), far fronte agli effetti distruttori dell'Impero del denaro (...). La solidarietà, intesa nel suo senso più profondo, è un modo di fare la storia, ed è questo che fanno i movimenti popolari" (*Fratelli tutti*, par. 116).

Ecco, allora, emergere la centralità dell'idea di cura, come espressione di una relazione "virtuosa e non dominatrice rispetto alla natura e al pianeta, agli altri e ai popoli, per preservarli dalle guerre e dalle distruzioni, dagli squilibri tra ricchezza e povertà, dalla violazione dei diritti umani e sociali (...) che costituiscono i fattori della 'guerra a bassa intensità'"³¹.

In questo contesto, dunque, si comprende l'invito ad individuare forme e strumenti qualificati di governance a livello globale "per tutta la gamma dei cosiddetti beni comuni globali" (*Laudato si'*, par. 174), atteso che "la protezione ambientale non può essere assicurata solo sulla base del calcolo finanziario di costi e benefici. L'ambiente è uno di quei beni che i meccanismi del mercato non sono in grado di difendere o di promuovere adeguatamente" (par. 190).

In particolare, di fronte al fenomeno dei cambiamenti climatici, che il Papa definisce come "problema globale con gravi implicazioni ambientali, sociali, economiche, distributive e politiche" (par. 25) – che tocca intere popolazioni, molto spesso obbligate a lasciare la loro terra e le loro case – occorre non rassegnarsi alla globalizzazione dell'indifferenza, ma, al contrario, acquisire coscienza del fatto che il clima è un bene comune, e che la sua tutela "costituisce una delle principali sfide attuali per l'umanità" (par. 25) e, conseguentemente, per il diritto internazionale.

4. Conclusioni: prospettive per un impegno etico del giurista.

Il Magistero del pontefice, dunque, si colloca in un'ottica che invita anche la comunità dei giuristi ad interrogarsi sulle prospettive della tutela ambientale a

³¹ Così G. DEIANA, *Io sono la terra di tutti. Un modo diverso di governare le emergenze del mondo globalizzato*, cit., p. 89.

livello mondiale: alla luce dell'enciclica di Papa Francesco quella delineata alternativa tra il "costituzionalismo globale" a la Ferrajoli e l'"utopia concreta" della cooperazione internazionale non appare così netta, sicché l'uno sforzo non esclude l'altro.

In altre parole, l'impegno – a partire da quello teorico – per una Costituzione della Terra, come nuova sfida o nuova stagione per la storia del costituzionalismo, non preclude, anzi presuppone (per un *mininum* di effettività), il rafforzamento della cooperazione internazionale e, conseguentemente, degli strumenti del diritto internazionale pattizio.

D'altro canto, la stessa strada della cooperazione, più concreta ma non certo priva di difficoltà (sol se si consideri lo stato attuale delle relazioni internazionali), da perseguire con decisione onde rafforzare gli obblighi gravanti sugli Stati e la definizione di nuovi obiettivi, non impedisce di provare a coltivare il sogno del *global constitutionalism* che, proprio sui temi della protezione ambientale, può ambire a rappresentare una nuova, originale, stagione del costituzionalismo.

Ancora, l'enciclica del Pontefice può costituire un riferimento di estrema importanza per sostenere quella lontananza – della quale si è parlato *supra* – dagli opposti estremismi dell'ecocentrismo e dell'antropocentrismo assoluti. Questo dualismo, che non può porsi come nuovo terreno di scontro tra valori "tiranni", può (e deve) essere stemperato.

Come anche lo sviluppo di questo lavoro ha cercato di dimostrare, dunque, la lettura dell'ambiente comprende la dimensione "universale" (le Dichiarazioni internazionali che fissano i principi, i Protocolli non vincolanti, gli Accordi di limitata effettività), la dimensione "etica" (l'enciclica papale) e la dimensione "giuridica" in senso stretto (la novella costituzionale dell'art. 9, prima ancora la modifica del titolo V della Parte II della Costituzione)

In particolare, è stretto il collegamento della dimensione "etica" ed "antropologica" con la dimensione "giuridica". Insomma, non si può parlare dell'ambiente senza parlare dell'uomo (l'uno è reciprocamente "misura" dell'altro).

In questo ambito si inserisce la visione cristiana, nella quale agli esseri umani spetta la responsabilità di “coltivare e custodire il giardino del mondo” (par. 67), nella consapevolezza che “lo scopo finale delle altre creature non siamo noi. Invece, tutte avanzano, insieme a noi e attraverso di noi, verso la meta comune che è Dio” (par. 83).

Siffatta prospettiva, quindi, può sostenere dall'esterno, in un fecondo dialogo culturale, la visione laica del giurista, che non può trarre dal novellato disposto costituzionale né l'indicazione di un ecocentrismo o di un biocentrismo assoluto – che altrimenti pregiudicherebbe l'essenza personalista dell'antropologia costituzionale desumibile dagli artt. 2 e 3, secondo comma, Cost., e lo stesso richiamo all'interesse delle future generazioni (umane) contenuto nel “nuovo” art. 9 Cost. – né di un antropocentrismo senza limiti – che si porrebbe in evidente e radicale contrasto con lo spirito e con il testo dell'art. 9 Cost.³².

Alla stregua di questa impostazione, la dimensione giuridica non è destinata a svolgere un'azione meramente conservativa dell'ambiente, quella, cioè, che deriverebbe dal prevalere di una impostazione che consideri l'ambiente come un bene indisponibile da parte dell'uomo (in quanto ne sono titolari le generazioni future alle quali l'uomo ha il dovere di consegnarlo intatto) e che all'ambiente assegni un'importanza preponderante rispetto a qualsiasi altro bene giuridico.

Al contrario, la dimensione giuridica deve riconoscere la liceità innanzitutto morale dell'azione dell'uomo sull'ambiente, che si traduce in un suo diritto di intervento sul presupposto – compatibile tanto con l'etica laica, quanto con quella religiosa – che l'uomo non è nemico della natura, ma ne è parte: tale diritto, tuttavia, non è illimitato e deve essere, invece, disciplinato giuridicamente in vista della sua conciliabilità con gli interessi generali.

Torna, peraltro, in questo discorso la dimensione universale dell'ambiente, perché in questa materia vale il principio dell'interesse comune dell'umanità, in base al quale gli stati si impegnano a non perseguire esclusivamente l'interesse nazionale,

³² Cfr., per un equilibrio tra la prospettiva “antropocentrica riduttiva” e quella “ecocentrica più ampia”, G. M. FLICK, *La biodiversità della “specie umana” nell'articolo 9 della Costituzione*, in ID., *Il filo rosso della giustizia costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2023, in particolare pp. 463 ss.

ma tutelano l'ambiente riconoscendolo come patrimonio comune di tutta l'umanità.

In questo rinnovato contesto, peraltro, ad ulteriore testimonianza del rifiuto degli opposti modelli "assoluti", non sfugge la valenza stessa dell'ambiente come precondizione del godimento dei diritti e delle libertà fondamentali, sicché la sua protezione, quale compito essenziale della Repubblica (e, quindi, *sia* di tutto l'insieme dei livelli di governo *ex art. 114 Cost. sia*, più in generale, dello Stato-comunità, e cioè di tutti i cittadini, singoli e associati, così prospettandosi una sussidiarietà orizzontale "ecologicamente orientata"), si configura come un elemento essenziale dello Stato costituzionale di diritto.

In altre parole, se l'essenza dello Stato costituzionale risiede nella garanzia della dignità della persona e dei suoi diritti fondamentali, allora esso non può non impegnarsi nella protezione dell'ambiente e degli ecosistemi (e, correlativamente, nel contrasto ai cambiamenti climatici), così da assicurare quelle necessarie precondizioni per il godimento degli stessi diritti fondamentali.

Ma, più ancora, l'acuirsi del problema del cambiamento climatico e lo stesso impatto della pandemia su questo mondo già "malato", pervaso dalla "globalizzazione dell'indifferenza", dovrebbero indurci a riflettere sulle prospettive di un nuovo *costituzionalismo sociale e ambientale*.

Ecco perché – si è ricordato –, tra le varie formule che spesso la dottrina (specie tedesca) ha prospettato, si potrebbe al più parlare, semmai, con una espressione di "sintesi", di uno "*Stato di diritto sociale ed ecologico*", che unisce, valorizzando le plurime declinazioni del principio solidarista (cfr. art. 2 Cost. it.), i tradizionali contenuti liberali e democratico-sociali con le nuove istanze dello "*Stato di diritto ecologico*" (*Ökologische Rechtsstaat*)³³: quest'ultimo, quindi, non può essere letto come l'espressione di una autonoma forma di Stato, ma, piuttosto, come una (nuova) componente dello Stato sociale di diritto, che certamente rafforza, nel bilanciamento, l'elemento obiettivo dell'integrità ambientale e della tutela della

³³ Cfr. K. BOSSELMANN, *Im Namen der Natur. Der Weg zum ökologischen Rechtsstaat*, cit., *passim*.

natura, ma che giammai può spingersi sino a strumentalizzare la dignità della singola persona umana al valore obiettivo della protezione ambientale.

La legge costituzionale n. 1 del 2022 si pone certamente in questa direzione, ma non è sufficiente di per sé né, *a fortiori*, può essere considerata una panacea per tutti i “mali” della questione ambientale e climatica.

Non sfugge, invero, che in essa si rinvencono i presupposti per un “cambio di paradigma”, a partire dal riconoscimento dell’interesse delle future generazioni e dal riorientamento in senso ecologico dell’attività economica (pubblica e privata); peraltro, sebbene manchi, nei novellati articoli 9 e 41 Cost. un riferimento espresso al contrasto ai cambiamenti climatici, purtuttavia – essendo il clima definibile alla stregua di una funzione regolatoria degli ecosistemi – la tutela degli ecosistemi *ex art. 9, comma 3, Cost.* implica, nelle condizioni attuali, anche la tutela del clima e, conseguentemente, integra un obiettivo costituzionalmente rilevante, richiedendo e legittimando misure normative di contrasto ai cambiamenti climatici.

Un’interpretazione in senso estensivo dell’art. 9, terzo comma, della Costituzione, con particolare riguardo alla formula “tutela dell’ecosistema”, consentirebbe perciò di includere, tra gli obiettivi costituzionalmente rilevanti, la tutela del clima: questa opzione, d’altronde, verrebbe ad essere rafforzata dal riferimento esplicito all’interesse delle future generazioni, come evidenzia – entro la prospettiva comparatistica – la vicenda tedesca, e in specie la ricordata sentenza del Tribunale costituzionale federale tedesco del 24 marzo 2021 (c.d. *Neubauer*), la quale, pur in mancanza di clausole climatiche nel *Grundgesetz*, ha operato un’interpretazione in senso estensivo dell’art. 20A, sostenendo che la protezione della vita e dell’integrità fisica ricomprende anche la protezione contro i danni causati dall’inquinamento ambientale, sicché il “dovere di protezione” gravante sullo Stato investe anche la tutela *dal* cambiamento climatico ed è, correlativamente, idoneo a giustificare un “obbligo giuridico oggettivo di tutela nei confronti delle generazioni future”.

Ma, com’è evidente, l’avvenuta costituzionalizzazione del principio della tutela dell’ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità è condizione necessaria, ma non

sufficiente, per dare “corpo” all’auspicato cambio di paradigma³⁴: occorre, cioè, che in sede legislativa siano individuate le soluzioni necessarie per attuare adeguatamente i principi costituzionali e che, al contempo – essendo, invero, la sede amministrativa il banco di prova per definire *concretamente* gli interessi in giuoco –, siano introdotti nuovi procedimenti molto più trasparenti e partecipativi. E, tra le soluzioni concrete, essenziali appaiono, senz’altro, quelle *istituzionali* (fermo restando che la dialettica tra decisori e controllori, specie in materia di ambiente, si rivela particolarmente complessa), così da trasformare l’approccio “emergenziale” alla politica climatica in un approccio strutturale e organico *anche* dal punto di vista dei centri decisori [sol se si consideri, per esempio – *inter alia* –, l’invito del regolamento europeo sul clima (Reg. UE 2021/1119) ad istituire, nei singoli Stati membri, un organo consultivo nazionale sul clima].

In una prospettiva *de iure condendo*, allora, si può rilanciare, in questa sede, l’azione del Comitato “La Scienza al voto”, da cui è derivata, come si accennava in precedenza³⁵, una bozza di proposta di legge – alla quale anche chi scrive ha contribuito – avente ad oggetto l’istituzione di un Consiglio Scientifico per il Clima e l’Ambiente (CSCA), quale organo consultivo del Governo e del Parlamento, formato, per lo più, da scienziati, in grado di sostenere il Governo e il Parlamento nella definizione, elaborazione e attuazione delle linee di politica climatica (funzione che – si è immaginato nella predetta proposta – potrebbe essere

³⁴ Cfr., sul punto, S. GRASSI, *La tutela costituzionale dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, in Energia. Rivista trimestrale sui problemi dell’energia*, 4/2022, pp. 16-22. Lo stesso A., in *Ambiente e Costituzione*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell’ambiente*, 3/2017, p. 29, ricorda che si renderebbe necessario, “sul piano di una legislazione di livello costituzionale, un chiarimento sull’interpretazione che il nostro ordinamento è in grado di dare ai principi che, nel diritto internazionale e nel diritto comunitario, si sono affermati per la tutela dell’ambiente. Vi è, in altri termini, l’esigenza non tanto di definire o enunciare la tutela dell’ambiente, quanto di individuare in concreto la portata dei principi per l’azione a tutela dell’ambiente, gli unici che sono in grado di giungere, nella loro interazione, a consolidare un risultato anche in termini di corretta individuazione delle risorse e degli equilibri ambientali che occorre salvaguardare. Si dovrà andare, in altri termini, nella direzione presa dall’ordinamento francese, che ha approvato, accanto al Code de l’Environment, anche la fondamentale Charte Constitutionnelle de l’Environment (loi constitutionnelle n. 2005-205)”.

³⁵ V. *supra*, nota 68.

ulteriormente rafforzata dalla previsione di incontri a cadenza trimestrale tra i rispettivi delegati istituzionali).

La presenza stabile e istituzionalizzata di un organo quale il CSCA, operante nel rispetto dei principi di “corretta utilizzazione del dato scientifico” e di “pluralità degli strumenti a disposizione per il superamento delle crisi”, potrebbe contestualmente supportare, in tal modo, anche l’implementazione degli obiettivi di politica climatica assunti a livello internazionale: in particolare, il Consiglio potrebbe individuare degli “obiettivi intermedi” (per esempio, triennali), scientificamente fondati ma non vincolanti, e – correlativamente – degli strumenti politico-amministrativi idonei a perseguirli, così da consentire la realizzazione di un percorso costante e coerente verso il raggiungimento degli standard fissati negli accordi internazionali.

Si è immaginata, altresì, la presentazione alle Camere di un Rapporto del CSCA, entro il 30 giugno di ogni anno (con l’indicazione degli obiettivi triennali e delle proposte conseguenti), e, contestualmente, un obbligo del Governo di presentazione alle Camere, ai fini della relativa discussione, di una Relazione operativa sul superamento delle crisi ambientali, come allegato al disegno di legge di bilancio, con l’individuazione degli strumenti adottati e adottabili ai fini del raggiungimento degli obiettivi proposti dal Consiglio.

Il giurista, quindi, al di là delle soluzioni che è in grado di proporre e di apprestare, è sempre chiamato a testimoniare una tensione etica e una responsabilità civica per contribuire a dare piena effettività ai valori costituzionali.

A maggior ragione, d’altronde, se si tratti di un giurista professore universitario che, prima di tutto, sia nella didattica sia nella ricerca, è un *formatore di persone*. Se è vero che, come scriveva Tommaso d’Aquino, “il maestro non causa il lume intellettuale del discepolo, né direttamente le specie intellegibili, ma con il suo insegnamento stimola il discepolo perché, applicando la capacità del proprio intelletto, formi i concetti dei quali, dal di fuori, offre i segni” e “nei riguardi del discepolo, non fa altro che proporgli dei segni o indicargli qualcosa con parole o

con gesti”³⁶, allora noi tutti siamo chiamati, *con l’insegnamento e con l’esempio dei nostri gesti*, a testimoniare i valori in cui ci riconosciamo, nel nome di una responsabilità civica eticamente ispirata, affinché le giovani generazioni – per riprendere le belle parole di Edgar Morin – siano protagoniste di una “trasformazione, nel proprio essere mentale, della conoscenza acquisita in sapienza” e dell’“incorporazione di questa sapienza nella propria vita”³⁷.

³⁶ TOMMASO D’AQUINO, *De magistro*, Armando Editore, Roma, 1965, pp. 119-121.

³⁷ E. MORIN, *La testa ben fatta. Riforma dell’insegnamento e riforma del pensiero*, Lazzari, Milano, 2000, p. 45.